

DIRITTO SOCIETARIO

Emissione di “partecipazioni a tempo”

di Fabio Landuzzi

Un recente **Orientamento** pubblicato dal **Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato** si è espresso in modo **favorevole alla emissione**, sia nelle società azionarie che nelle società a responsabilità limitata, di **partecipazioni “a tempo”**, ossia **soggette ad un termine finale** di durata.

La questione trae origine dal fatto che, nelle **società a partecipazione pubblico-privata** affidatarie di appalti o concessioni, l'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 175/2016](#) prevede una **durata predeterminata** della partecipazione del soggetto privato, la quale non può superare la durata dell'appalto o della concessione.

Da qui, ci si domanda quindi se, anche nell'ambito comune privatistico del contratto di società, si possa prevedere una **temporaneità della partecipazione** sociale di uno o più soci.

L'Orientamento notarile in commento propende per una **soluzione positiva**, a partire dalla constatazione che nelle società il cui **statuto** non prevede un **termine di durata** l'ordinamento già prevede che il socio possa far cessare la propria partecipazione in ogni momento, salvo il preavviso ([articolo 2437, comma 3](#) e [articolo 2473, comma 2, cod. civ.](#)).

Lo stesso effetto si ha in altre circostanze in forza delle **azioni c.d. “riscattabili”** che finiscono col riservare al loro titolare un vero e proprio diritto allo smobilizzo della partecipazione.

Quindi, non parrebbe essere preclusa in assoluto dall'ordinamento la configurazione di **partecipazioni** che, al tempo stesso, **assicurino ed impongano il loro disinvestimento**, con la conseguenza di sottrarre ad entrambe le parti la discrezionalità che sarebbe altrimenti tipica del contratto sociale, salvo il ricorrere di casi estremi come quello dell'**esclusione** del socio.

Ma quale sarebbe la **ratio della emissione di partecipazioni “a tempo”**? Ossia, per quale ragione vi potrebbe essere un **vantaggio** per la società dall'emissione di partecipazioni con un termine di durata?

Una situazione di concreta opportunità può essere quella relativa, ad esempio, alla **esigenza di raccogliere capitale di rischio per un periodo** comunque circoscritto, come nel caso della **fase di start up dell'impresa**, potendo così assicurare all'investitore il disinvestimento della partecipazione ove non vi fosse un mercato attivo.

Un altro caso potrebbe essere quello di prevedere **azioni convertibili, alla scadenza, in**

obbligazioni.

Quanto alla fissazione del “tempo”, questo potrebbe corrispondere tanto ad **un determinato giorno** di calendario, quanto alla **scadenza di un contratto** o al termine di un’operazione.

L’Orientamento notarile in commento si rivolge poi alla questione di come **disciplinare la cessazione del rapporto sociale**, ossia su come **regolare la liquidazione della partecipazione** al socio uscente.

Il riferimento va a tutte le regole dettate per i casi di recesso, riscatto delle azioni o esclusione dei soci; tuttavia, se non vi sono esplicite previsioni statutarie si ritiene che non sia percorribile la soluzione dell’**offerta della partecipazione ad altri soci**, oppure a terzi, come pure l’acquisto delle azioni “a tempo” da parte della stessa società emittente.

Ciò in quanto con lo spirare del “tempo” **non esisterebbe più una partecipazione** da poter cedere.

Quindi, secondo l’Orientamento, nel silenzio dello statuto, allo spirare del “tempo” la partecipazione cessata dovrà essere liquidata mediante la **riduzione del capitale sociale** e, in questo contesto, potrebbe allora farsi ricorso all’**acquisto di azioni proprie**.

Una **soluzione alternativa**, che preveda ad esempio l’acquisto da parte di terzi, di altri soci oppure la monetizzazione mediante l’utilizzo di riserve di utili della società, dovrebbe passare attraverso una **regolamentazione statutaria ad hoc**.

Infine, quanto alla **rappresentazione in bilancio**, l’emissione delle partecipazioni “a tempo” dovrebbe comunque confluire nel **patrimonio netto** della società, poiché al momento della loro emissione non vi sarebbero le condizioni per poter ritenere sussistente un **debito incondizionato della società** tale da imporre una classificazione immediata tra le **passività**.

Seminario di specializzazione

MODELLO 231: PROGETTAZIONE, STRUTTURA E VERIFICA DELL’EFFETTIVA APPLICAZIONE

Scopri le sedi in programmazione >